

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5531

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLUMBU, LOI

Presentata il 13 marzo 1991

Nuovo statuto speciale per la Sardegna

ONOREVOLI COLLEGHI! — La « questione sarda » come razionalizzazione delle istanze autonomistiche sorge proprio quando nel 1847 la nobiltà e la borghesia subalterna sarda del Regno sabaudo escogitarono l'*escamotage* della cosiddetta « unione perfetta » con la rinuncia alle prerogative di autonomia riconosciute alla Sardegna fino ad allora dal Regno sardo-piemontese, senza consultare minimamente le popolazioni sarde, e nella speranza, si disse, che la nuova Carta costituzionale albertina potesse portare maggiori benefici anche per l'isola.

Con essa Carlo Alberto, con regio decreto 30 novembre 1847, riconosceva ai sardi pari diritti amministrativi come alle altre province continentali.

La sinistra liberale sarda, rappresentata allora al Parlamento del Regno dai deputati G. Battista Tuveri e Giorgio

Asproni e nel mondo intellettuale sardo dallo storico Giovanni Siotto Pintor, presero posizione quasi immediata contro la surrettizia decisione.

È proprio in questo preciso momento che avanzano, nel mondo politico intellettuale sardo e italiano, le proposte alternative allo Stato unitario centralistico, fondate sul federalismo delle autonomie regionali ed etniche.

In particolare per la Sardegna va crescendo l'ipotesi di una « speciale autonomia », che avrà sostenitori convinti sempre più agguerriti fino ai giorni nostri.

Subito dopo il decreto albertino della « fusione » si levarono voci discordi tra gli stessi autorevoli sostenitori dell'« unione perfetta ». In particolare Giuseppe Musio, senatore del regno e personaggio di rilievo della vita parlamentare dopo il 1848, aveva sostenuto l'opportunità di la-

sciare alla Sardegna le garanzie autonomistiche con l'istituzione di un « Comitato dei parlamentari sardi per le questioni regionali ».

Posizione antifusionista e « federalista » nel senso giobertiano assunsero il teologo Federico Fenu e il francescano padre Giorgio Piga.

Lo storico Giovanni Siotto Pintor, nella « Storia civile dei popoli sardi », osserva: « Non senza meraviglia udiva il re la proposta degli inviati sardi i quali, fatto un fascio dei privilegi dell'Isola e giusta il mandato buttatili come incomodo arnese, chiedevano unione, ah! quanto disuguale! ... Che avveniva se il cielo avesse allora operato, non mai inteso prodigio, un popolo sapiente in politica? ...Statuto presso a poco identico avrebbe avuto l'Isola salva l'autonomia ».

Dopo lunga esperienza nel centralismo unitario sia nel contesto del regno subalpino che dell'Italia unificata dopo il 1861, va crescendo la coscienza politica della « specificità » dell'Isola e le istanze per una « amministrazione speciale ».

Le guerre risorgimentali e il processo unitario pongono in secondo piano i problemi della Sardegna anche per ristrettezza economica dello Stato.

Per altro da una certa parte era importante manifestare l'impegno patriottico dell'isola e la sua italianità trascurando le istanze regionalistiche.

Ciò spiega, agli inizi degli anni sessanta, lo scarso interesse della classe dirigente isolana per il dibattito sul « progetto Minghetti » che proponeva un ordinamento regionale dello Stato italiano. Il ceto intellettuale liberale non si era mai dimostrato disponibile a condividere, già dal tempo del Tuveri e dell'Asproni, i loro programmi democratici ed autonomistici e trovò più comodo sostenere il moderatismo governativo. D'altra parte le classi povere e analfabete non erano in grado di ricevere tali messaggi.

Il Tuveri, in un articolo del 1867, in « La Cronaca » di Cagliari, dal titolo: *Initium sapientiae*, richiamando le conseguenze della « fusione perfetta », affermava: ... « un'Isola qualunque non può

prosperare ove non si governi da sè, o non abbia tutta l'indipendenza che può conciliarsi colle prerogative del potere centrale il più limitato. E la Sardegna non raggiunse tutta la sua prosperità cui è chiamata dalla sua posizione, dai suoi porti, dalla varietà dei suoi prodotti appunto perché non ebbe mai nel suo seno un governo sì organizzato da poter essere emendato radicalmente e costituzionalmente ».

Già il democratico sardo Giorgio Asproni, nel testamento che redasse nel 1854, nel pericolo di un contagio del colera che infieriva a Genova, dichiarava tra le sue intenzioni: « La Sardegna è stata sempre il più caro oggetto degli affetti miei (...). Sia che si costituisca ad unità, sia che si adotti il sistema federale, la Sardegna ne riceverà inestimabile beneficio... Opinione mia è che alle isole convenga un governo proprio con amministrazione propria e indipendente, salvo sempre il vincolo politico alla madre Italia rappresentata da un governo e da un Parlamento a Roma ».

Nell'unità nazionale dell'Italia il Parlamento sardo metteva in conto due sue aspirazioni: la caduta della monarchia e il ridimensionamento dell'egemonia dei piemontesi sull'isola.

Quando, con la politica spregiudicata cavouriana, si progettò il baratto della Sardegna per altro ingrandimento territoriale del Regno, l'Asproni e altri democratici sardi concertarono di costituire la Sardegna in Stato indipendente e cercarono di trovare una soluzione alternativa all'unificazione italiana voluta dalla monarchia sabauda.

A confronto delle tesi autonomiste e federaliste dei democratici della sinistra sarda un contemporaneo pensatore politico lombardo, Carlo Cattaneo, rappresentante per eccellenza del federalismo italiano, interviene in un suo scritto apparso sul *Politecnico* di Milano nel 1862, dedicato ai problemi della Sardegna, intitolato: « Un primo atto di giustizia verso la Sardegna », in cui è detto: « Solo nel senso d'un'operosa libertà il popolo Sardo sentirà per la patria grande quella indo-

mabile attrazione, che si avvera egualmente nella natura morale come nelle masse dei pianeti. Una Sardegna libera, florida e contenta, felice nel pensiero delle sue ricchezze future più ancora che non sarebbe quando le stringesse nella sua mano, è assolutamente necessaria alla sicurezza delle nostre terre, alla libertà dei nostri mari». « Qualunque governo può essere in faccia ai Sardi largo di promesse.

Un governo che ha sede in Torino, pur troppo, già da un secolo, in Sardegna non è più creduto. Solo i solleciti fatti, solo i solleciti atti di giustizia, possono riapparire a fiducia l'animo di quei popoli generosi ».

« È tempo che la terra sarda, dopo cento anni di sanguinoso strazio, dopo quattrocento anni di gotica desolazione, dopo sessant'anni di gelose fiscalità, debba una volta per sempre essere lasciata in pace ». « Lasciar la cura dei loro beni e degli altri aviti loro misteri di Sardi; farli responsabili delle loro proprie sorti, sicché non possano più lagnarsi se non di se stessi, né apprendere a odiare adesso l'Italia, come appresero, pur troppo, a odiare il Piemonte ».

In effetti i seguaci del moderatismo cavouriano e degli unionisti-centralisti sabaudi consideravano la Sardegna « un'appendice molto incerta dell'Italia » ed erano più propensi a barattarla piuttosto che conservarla in un rapporto autonomo o federativo con lo Stato.

Quel clima di assestamento unitario e centralistico non era certo il più favorevole ad una presa di coscienza autonomista e federalista e alle aspirazioni della sinistra democratica sarda.

Ciò nonostante gli autonomisti non mollano la presa, pur cambiando strategia.

Inizia a fine secolo quella fase della « legislazione speciale » per la Sardegna che si trascina per circa un secolo fino ai giorni nostri.

Ha inizio con le inchieste parlamentari, sollecitate dalla sinistra sarda, ed acquista particolare importanza quella condotta nel 1894 dal deputato di Sassari

Francesco Pais Serra, su incarico del primo Ministro Crispi, che reca indicazioni per i primi provvedimenti « speciali » in favore della Sardegna e della Sicilia del 1897.

Il Pais proveniva dalle fila dei volontari garibaldini e fu presidente dell'Associazione dei reduci garibaldini.

Nella sua relazione conclusiva dell'inchiesta aveva individuato come causa prima del malessere e dell'arretratezza della Sardegna il sistema accentratore della unificazione italiana. Rilevava che: « ... le dissomiglianze tra regione e regione vanno sempre più attenuandosi nell'Italia continentale, ma è viva e tenace nell'Italia insulare, e più che tutto in Sardegna. Poiché la segregazione in cui rimase nei secoli scorsi, e le difficoltà e la lentezza delle comunicazioni, ora ne fanno una regione così "speciale" ».

Tale inchiesta diede veramente l'inizio alla legislazione speciale, e non solo per la Sardegna. Seguirono soprattutto le leggi speciali ad opera di un altro sardo illustre, il Ministro dell'agricoltura Francesco Cocco Ortu, proveniente anche lui dalla sinistra democratica sarda e sostenitore in campo nazionale del gruppo Cairoli e di Zanardelli. I provvedimenti del Cocco Ortu si mettevano contro la « fusione perfetta » e sulla direzione del decentramento e dell'autonomia degli enti locali. Essi sono rappresentati dal testo unico dei provvedimenti straordinari per la Sardegna, che interessava in particolare il credito agrario, le cattedre ambulanti, l'agricoltura, i bacini d'irrigazione, come quelli del lago Omodeo e del Flumendosa, anche se si realizzeranno venticinque e quarant'anni dopo...

La guerra di Libia e poi la guerra mondiale, come quelle dell'unità, mettono nel dimenticatoio i problemi particolari della Sardegna. Ma la guerra mondiale è l'occasione di un nuovo fermento autonomistico per la Sardegna e per i sardi. Il tributo di sangue della Sardegna per la prima guerra mondiale fu superiore alla media nazionale. Su oltre centomila combattenti 13.600 furono i caduti: 138 ogni mille combattenti, al disopra della media

nazionale che fu di 104 ogni 1.000. Quel sacrificio in guerra ebbe per la Sardegna un duplice significato: uno di orgoglio per essere assunta a simbolo dell'eroismo nazionale e l'altro la presa di coscienza delle propria identità di sardi e della solidarietà nella Brigata Sassari col « Forza Paris » che da qual momento diventa anche simbolo di lotta politica e di rivendicazione dei diritti di autonomia.

Già durante la guerra, nel 1916, l'avvocato Umberto Cao aveva intuito questa nuova domanda di autonomia della Sardegna. In suo scritto si legge: « Nessuno fino a ieri la esprimeva in parole (questa nuova domanda), nessuno osava quasi pensarla; ma mille, per mille e mille anni, del buio destino, la presentirono, né pochi per un sogno di libertà seppero osare e patire e morire, sepolti nel silenzio, o impiccioliti nelle storie auliche, da Livio a Manno ».

Il Cao esprimeva questi sintomi del risveglio espressi dai combattenti sardi e intuiva la nuova via da battere per la soluzione de « La questione sarda »: la creazione di un partito autonomista sardo per rivendicare un'autonomia per la Sardegna che modificasse il rapporto con lo Stato centrale. Questo nuovo movimento autonomista nasce e indubbiamente viene accelerato da questa circostanza straordinaria che è la guerra e che, loro malgrado, costrinse i Sardi a fraternizzare e a prendere coscienza dei problemi politici della Sardegna. Così si spiega come dal Movimento dei reduci e dei combattenti si arriva al Partito Sardo d'Azione.

Nello statuto e nelle risoluzioni dei primi congressi del Partito Sardo d'Azione emergono chiaramente le linee e le strategie per l'autonomia e il federalismo.

Già dal secondo Congresso del partito ad Oristano del gennaio 1922 nella relazione del segretario Camillo Bellieni si diceva: « Il nostro autonomismo è preparazione all'internazionalismo, inteso però non come semplicistico abbattimento di frontiere in nome di un astratto ideale unitario, ma come accordo di interessi per la creazione di una forma statale che superi le attuali divisioni nazionali.

Lungo è il cammino da percorrere, ma sin d'ora noi guardiamo con simpatia ai movimenti autonomistici della Catalogna, della Corsica, della Provenza. Il nostro Mediterraneo occidentale è tutto percorso da questi fremiti di vita nuova. Le barriere politiche devono cadere insieme alle barriere doganali. Per gli Stati Uniti d'Europa noi abbiamo risollevato in faccia all'impetuoso Tirreno il vessillo glorioso dei Quattro Mori ». E più avanti:... « La nostra idea autonomista si identifica con la nostra pratica autonomistica... Fare organi della battaglia gli organi locali esistenti: Comuni e Provincia... Conquistarli e reclamare dallo Stato maggiori attribuzioni e responsabilità; reclamare l'aumento dei propri cespiti di imposizione tributaria togliendoli alla burocrazia centrale. Strappare ogni giorno nuove attribuzioni a Roma in modo da far sentire ad essa l'inutilità del suo controllo, della sua ingerenza di gran parte delle sue funzioni. Conquistare altresì di consorzarsi per provvedere organicamente ed unitariamente ai problemi regionali e così costituire un punto d'appoggio per la creazione dell'Ente Regione: che non dovrà sorgere da un atto grazioso del Governo centrale, ma dalla libera volontà delle provincie »...

Dal 14 novembre 1926 al 25 luglio del 1943 cala il silenzio fascista con la soppressione di tutte le libertà democratiche ed il Partito Sardo d'Azione assieme a tutte le altre forze antifasciste entra nella clandestinità...

Il fascismo per spegnere la resistenza autonomistica, ispirandosi alla strategia delle legge speciali, con decreto del Capo del Governo del 1925 conosciuto come « legge miliardo », stanziò per la Sardegna la somma di mille milioni per opere pubbliche e bonifiche.

Il 24 maggio 1944 viene istituita presso l'alto Commissario per la Sardegna la « Giunta consultiva regionale », formata da 5 esponenti del CLN Sardo, ed il 28 dicembre 1944 la Consulta regionale sarda, formata da 24 consultori che dovevano redigere il I Statuto autonomistico della regione sarda.

Il 15 gennaio 1946 i consultori del Partito Sardo d'Azione depositano alla consulta regionale un progetto di statuto per il « Governo Autonomo della Sardegna ». Nella premessa il Partito Sardo d'Azione si dice « fermamente convinto che per rafforzare i legami esistenti con l'Italia e realizzare in Sardegna e nel resto del Paese una sostanziale giustizia sociale sia necessario che lo Stato si dia una struttura repubblicana federale, in luogo di quella monarchico-unitaria ormai superata... e che comunque, qualunque possa essere la forma del nuovo Stato, sia riconosciuta solennemente l'autonomia amministrativa ed economica dell'isola e la correlativa potestà legislativa ».

Il progetto sardista delineava una vera e propria « autonomia statale della Sardegna », mediante l'acquisizione alla regione di competenza « esclusive » particolarmente ampie in materie quali:

- a) l'ordinamento interno della regione;
- b) gli affari interni; la pubblica sicurezza, il lavoro, l'assistenza e la previdenza sociale, l'igiene e la sanità pubblica;
- c) le finanze e il tesoro, il regime delle assicurazioni, la disciplina del credito e del risparmio;
- d) l'agricoltura e le foreste, la caccia e la pesca;
- e) l'industria e il commercio nell'interno e con l'estero;
- f) i trasporti su strade ferrate e ordinarie, i servizi postelegrafonici e la radio;
- g) l'istruzione pubblica e le belle arti;
- h) i lavori pubblici;
- i) la legislazione su materie di diritto sostanziale in deroga alle norme delle leggi dello Stato, quando particolari consuetudini o esigenze dell'Isola lo impongano;
- l) la determinazione delle circoscrizioni giudiziarie;

m) l'obbligo dell'insegnamento della « lingua sarda »....

La regione territorialmente viene strutturata in otto circoscrizioni amministrative o distretti, in luogo delle province, e i comuni sono dotati di ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

La Consulta regionale il 15 aprile 1947 presenta un suo schema di statuto che ridimensiona notevolmente quello del Partito Sardo d'Azione: accantona definitivamente il federalismo, l'autonomia doganale, l'autonomia finanziaria, la zona franca; riserva allo Stato il sistema tributario e la riscossione delle imposte, ridimensiona la potestà legislativa primaria della regione nelle materie di suo particolare interesse.

Il 21 giugno 1947 l'Assemblea costituente italiana, in seduta plenaria, approva l'articolo 116 della Carta costituzionale, che inserisce la Sardegna tra le regioni italiane alle quali vengono « attribuite forme e condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali ».

L'Assemblea costituente, dopo aver licenziato il 22 dicembre 1947 la Carta costituzionale della Repubblica, il 31 gennaio 1948, dopo solo tre giorni di discussione frettolosa, approva con ulteriori tagli e riduzioni allo statuto della Consulta sarda il testo definitivo dello statuto sardo.

Emilio Lussu ebbe a dire amaramente: « Credevamo di aver preso una tigre e ci siamo trovati con una gatta domestica ».

E in un articolo dedicato al « Federalismo », ebbe a dire: « Non basta dire autonomia, bisogna dire federazione. La formula autonomistica, che sembrava sufficiente a chiarire una posizione antiunitaria dell'organizzazione dello Stato, non è più sufficiente.

Frequentemente accade di parlare con uno che riteniamo federalista perché si professa autonomista, e scopriamo invece, andando in fondo, che è unitario, con tendenza per il decentramento. L'autonomia concepita come decentramento non è più autonomia ».

Ci sono voluti ben quarant'anni di verifiche negative degli attuali strumenti autonomistici per constatare quanto Lussu ed il Partito Sardo avessero ragione.

La potestà legislativa che in qualche modo lo statuto speciale riconosceva alla regione sarda fu subito accerchiata e contestata fin dal suo nascere con una infinità di limiti sia dalla emanazione della disciplina di attuazione da parte del Governo, sia in sede contenziosa da parte delle Corti costituzionale. In effetti fu un vero e proprio fallimento e ridimensionamento delle competenze primarie apparentemente riconosciute.

Lo stesso articolo 13 dello statuto, almeno per il primo e secondo piano di rinascita, non andò oltre la strategia delle « leggi speciali » del 1897-1907.

In effetti in Sardegna si è verificato uno sviluppo apparente. Il prof. G. Sabatini, docente di politica economica e finanziaria della università di Cagliari, osserva acutamente: « si può dire che negli anni sessanta è stato realizzato in Sardegna uno sviluppo in condizioni di dipendenza, così come sul piano socio-politico è stata realizzata un'autonomia in condizioni di dipendenza. Certo, se si afferma, come alcuni fanno, che la Sardegna, malgrado il suo sviluppo fittizio, ha visto migliorare i propri consumi medi *pro capite* rispetto alle regioni sviluppate, ignorando nel contempo che il prodotto medio per occupato non è affatto migliorato, la situazione attuale può anche apparire soddisfacente. Una sana politica di sviluppo non si attua attenuando l'arretratezza attraverso un aumento del consumo, ma attraverso un aumento della produzione ». I « trasferimenti » che l'economia nazionale effettuava in Sardegna più che edificare nuove imprese, più che potenziare settori produttivi, si sono tradotti in un incremento dei consumi attra-

verso l'elargizione di salari in imprese fin dall'inizio fallimentari e in perenne crisi.

Una nuova Carta fondamentale che garantisca e regoli i diritti di autonomia e di autogoverno della Sardegna e del popolo sardo è quanto mai urgente e attuale, considerato ormai superato ed obsoleto lo statuto del 31 gennaio 1948.

Il Partito Sardo d'Azione, ad iniziativa dei suoi consiglieri regionali e dei parlamentari sardisti nelle sedi proprie, si fa ancora una volta promotore di un progetto di legge di modifica del precedente statuto speciale della Sardegna che tenga conto soprattutto del riconoscimento della nazionalità sarda in regione autonoma con poteri statuali federati con lo Stato italiano.

La proposta di legge costituzionale consta di 5 Capi e di 58 articoli. Nel capo I sono espressi i principi fondamentali del riconoscimento della nazionalità sarda in regione autonoma e dei caratteri dell'identità territoriale, culturale, linguistica e politica.

Nel capo II sono specificate le competenze e le funzioni, esclusive e primarie, della regione autonoma, oltre a quelle amministrative delegate dallo Stato.

Nel capo III si indica la struttura organizzativa della regione autonoma ed i suoi organi: Parlamento sardo, il Governo sardo ed il Presidente, e le rispettive competenze e funzioni. Particolare rilievo viene dato alla organizzazione delle autonomie locali.

Il capo IV indica i rapporti tra nazionalità e Stato, tra regione autonoma ed organi dello Stato centrale, e le istituzioni che dovranno regolare tali rapporti.

Il capo V indica i criteri di coordinamento della finanza della regione con quella dello Stato: regime tributario, fiscale e doganale; demanio e patrimonio; finanziamenti compensativi e oneri per la « continuità territoriale ».

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO I.

RICONOSCIMENTO DELLA NAZIONALITÀ SARDA
IN REGIONE AUTONOMA.

ART. 1.

1. Il popolo sardo, il territorio della Sardegna e delle sue isole, il mare territoriale, la lingua e la cultura dei sardi costituiscono la nazione sarda.

2. Essa è riconosciuta regione autonoma, sulla base dei principi della Costituzione e del presente statuto speciale.

3. La regione autonoma garantisce in Sardegna il libero ed effettivo esercizio dei diritti nazionali, collettivi ed individuali universalmente riconosciuti.

4. Assicura la sostanziale uguaglianza fra i sardi nonché fra essi e gli altri cittadini della Repubblica.

5. Tutelando l'indipendenza, l'ambiente, il lavoro, la cultura della Sardegna predispone per il suo popolo condizioni di vita libera e felice e ne custodisce i diritti nazionali e sociali contro ogni discriminazione.

ART. 2.

1. La lingua sarda così come è comunemente usata nel territorio dell'isola è la lingua della nazionalità ed è equiparata alla lingua italiana: lo Stato e la regione ne garantiscono l'uso normale e ufficiale al pari dell'italiana, ne assicurano i mezzi necessari alla conoscenza e all'uso e favoriscono la piena uguaglianza delle due lingue. Saranno in ogni caso garantiti

alla lingua sarda l'insegnamento, la radiotelediffusione e forme di speciale protezione e promozione.

2. Particolare tutela compete nei comuni di Alghero al catalano e nei comuni di Carloforte e Calasetta al tabarchino.

3. La nazionalità sarda costituisce nella Repubblica italiana minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione.

ART. 3.

1. La Repubblica riconosce le cause storiche e politiche dell'attuale disuguaglianza fra la Sardegna e il complesso delle regioni italiane e si obbliga a restituire e a fornire alla nazionalità, perché le amministri, le risorse necessarie al suo sviluppo economico e sociale.

ART. 4.

1. La regione autonoma concorre alla formazione degli organi centrali dello Stato e all'esercizio delle loro funzioni.

2. Le leggi elettorali statali non possono prevedere sbarramenti per i partiti organizzati in forma autonoma nel territorio della nazionalità.

ART. 5.

1. La regione autonoma è parte insieme allo Stato in tutti i trattati internazionali che riguardano materie di interesse della Sardegna.

2. La regione può mantenere propri addetti nelle missioni diplomatiche dello Stato presso la comunità europea, Stati esteri e organizzazioni internazionali.

ART. 6.

1. La bandiera della nazionalità è quella dei quattro mori bendati in campo

bianco rosso-crociato. Essa va esposta secondo le stesse norme che regolano l'esposizione del tricolore italiano.

CAPO II.

COMPETENZE E FUNZIONI.

ART. 7.

1. La regione autonoma ha esclusiva competenza e potestà legislativa in tutte le materie di proprio interesse. È in ogni caso riservata alla regione la competenza sulle seguenti materie:

a) ordinamento interno degli enti locali e del personale ad essi addetto;

b) affari interni e protezione civile, pubblica sicurezza, polizia urbana e rurale;

c) finanze regionali e degli enti locali;

d) assicurazioni, credito e risparmio;

e) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della regione;

f) lavori pubblici ed edilizia economica e popolare;

g) urbanistica ed edilizia;

h) miniere, cave, saline, acque minerali e termali, utilizzo della piattaforma continentale;

i) industria;

l) produzione e distribuzione di energia;

m) agricoltura, pastorizia, foreste, caccia e pesca, bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;

n) lavoro, assistenza e previdenza sociale;

- o) commercio e disciplina annonaria;
- p) trasporti terrestri, marittimi e aerei interni ed esterni;
- q) lingua e cultura della nazionalità;
- r) cultura e istruzione di ogni ordine e grado;
- s) università e ricerca scientifica;
- t) informazione;
- u) beni ambientali;
- v) patrimonio archeologico, storico e artistico; biblioteche e musei;
- z) spettacolo e sport;
- y) determinazione delle circoscrizioni giudiziarie e nomina dei magistrati onorari;
- w) turismo;
- x) espropriazioni per pubblica utilità.

2. Nelle materie di sua esclusiva competenza la regione può emanare norme in deroga alle leggi dello Stato in materia civile e amministrativa, nonché leggi contenenti sanzioni penali.

ART. 8.

1. Salva la competenza prevista nell'articolo 7, la regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e attuazione.

ART. 9.

1. La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma dell'articolo 7, ed in materia di commercio con l'estero.

2. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo

Stato e può disporre con propria legge l'esercizio di funzioni equivalenti ad altre eventualmente delegate dallo Stato ad altre regioni.

CAPO III.

ORGANIZZAZIONE DELLA NAZIONALITÀ.

ART. 10.

1. Sono organi della regione: il Parlamento sardo, il Governo sardo e il suo Presidente.

ART. 11.

1. Il Parlamento sardo è l'organo legislativo della nazionalità, rappresenta l'unità del popolo sardo e ne esprime la volontà all'interno e nei suoi rapporti con l'estero. Esso:

a) legifera nelle materie di competenza della regione, ne elegge il presidente, concede e revoca la fiducia al Governo, esercita ogni altra attività riservata dalla Costituzione e dallo statuto;

b) interviene, con le forme regolate dalla legge, perchè sia assicurato ai sardi contro ogni discriminazione il libero esercizio dei propri diritti nazionali ed individuali;

c) vigila affinché nel mondo si applichino i principi e le regole della pace e della coesistenza fra i popoli;

d) promuove ogni iniziativa volta all'eliminazione di qualunque forma di colonialismo, prevaricazione di una nazione o di un popolo su altri, di sfruttamento dell'uomo.

2. L'elezione, la composizione e il funzionamento del Parlamento sono regolati da leggi regionali adottate a maggioranza assoluta.

ART. 12.

1. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo del Parlamento sardo è stabilito il requisito della nascita o della residenza nel territorio della nazionalità da almeno quattro anni.

2. L'ufficio di deputato al Parlamento sardo è incompatibile con quello di membro di uno dei rami del Parlamento italiano e di un consiglio regionale.

3. I casi di incompatibilità sono stabiliti con legge della regione autonoma.

ART. 13.

1. Il Parlamento sardo dura in carica cinque anni, salvo che per effetto dello scioglimento anticipato ai sensi dell'articolo 27 del presente statuto. Le elezioni sono indette dal Presidente del Governo non meno di settantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio per la prima domenica successiva a quella di scadenza del quinquennio stesso.

2. Il nuovo Parlamento si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione dei deputati eletti su convocazione del Presidente del Parlamento uscente.

3. Fino alla riunione del nuovo Parlamento sono prorogati i poteri del precedente.

ART. 14.

1. Il Parlamento sardo elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'ufficio di presidenza e le commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 15.

1. Il Parlamento si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

2. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della nazionalità o di un quarto dei soci componenti.

3. Le deliberazioni del Parlamento sardo non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.

4. Le sedute del Parlamento sono pubbliche.

5. Il Parlamento può istituire, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, commissioni di inchiesta su materie di interesse generale per la nazionalità.

6. Allo scopo di cui al comma 5 nomina tra i suoi componenti, una commissione formata secondo criteri di proporzionalità tra i gruppi.

ART. 16.

1. I Parlamentari sardi prima di essere immessi nell'esercizio della loro funzione giurano di osservare la Costituzione della Repubblica e il presente statuto.

ART. 17.

1. I Parlamentari rappresentano l'intera nazione sarda e non possono essere perseguiti per le opinioni espresse, i voti dati e l'attività politica svolta nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 18.

1. L'iniziativa legislativa compete al popolo, ai consigli comunali, ai parlamentari e al Governo sardi.

ART. 19.

1. L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di una proposta di legge da parte di almeno diecimila elettori o venti consigli comunali.

ART. 20.

1. Ogni proposta di legge, presentata al Parlamento sardo è, secondo le norme del proprio regolamento, esaminata da una apposita commissione e poi dal Parlamento stesso, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. La fine della legislatura non determina la decadenza delle proposte di legge di iniziativa popolare.

3. Le proposte di legge di iniziativa popolare hanno precedenza nell'esame da parte del Parlamento sardo.

4. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e i casi di mancata decadenza delle proposte di legge con la fine della legislatura.

5. Il regolamento inoltre stabilisce in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei progetti di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare le proporzioni dei gruppi parlamentari nonché le procedure dei lavori in Commissione ed i casi di rimessione all'assemblea del progetto di legge per la sua discussione e votazione.

6. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del Parlamento è sempre adottata per i progetti di legge in materia elettorale e di bilancio.

ART. 21.

1. Il Parlamento approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

2. L'esercizio finanziario della regione autonoma ha la decorrenza dell'anno solare.

ART. 22.

1. Una legge è sottoposta a *referendum* popolare per la sua abrogazione quando ne è fatta richiesta da almeno ventimila elettori o cinquanta consigli comunali.

2. Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori.

3. Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.

ART. 23.

1. Le leggi sono promulgate dal Presidente del Governo sardo ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel *Giornale ufficiale della regione autonoma*, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.

ART. 24.

1. Il Presidente ed il Governo sono organi esecutivi della regione.

2. La legge regionale determina la struttura del Governo, l'organizzazione dell'amministrazione, il decentramento degli organi di governo e norme per i procedimenti amministrativi regionali.

ART. 25.

1. Subito dopo la nomina del Presidente e dell'ufficio di presidenza, il Parlamento elegge al suo interno a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta il Presidente del Governo. Questi, entro venti giorni, comunica al Parlamento la lista dei componenti il Governo e ne presenta il programma.

2. La votazione sulle dichiarazioni programmatiche avviene per appello nominale.

ART. 26.

1. Il Presidente del Governo è il rappresentante della nazione sarda e della regione autonoma della Sardegna.

ART. 27.

1. Il voto di sfiducia del Parlamento determina la decadenza del Governo.

2. La decadenza del Governo è determinata anche dal voto contrario del Parlamento sul bilancio.

3. Il Parlamento è convocato entro quindici giorni dal giorno della sfiducia o delle dimissioni del Governo per la elezione del nuovo Presidente del Governo. Trascorsi tre mesi senza che sia stato eletto il Presidente del Governo, il Parlamento si riunisce obbligatoriamente per deliberare sulla elezione del presidente o sullo scioglimento dell'assemblea.

4. Il decreto di scioglimento è firmato dal Presidente del Parlamento sardo. In esso è contenuta la convocazione dei comizi elettorali per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno dallo scioglimento.

5. Il Governo decaduto o dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari correnti.

ART. 28.

1. I membri del Governo, anche se non sono parlamentari, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute del Parlamento e delle Commissioni.

2. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

ART. 29.

1. L'ufficio del presidente del Governo e di membro del governo è incompatibile con qualsiasi altro ufficio.

ART. 30.

1. I dipendenti pubblici o privati che siano nominati membri del Governo sardo sono messi a disposizione della regione senza assegni ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.

ART. 31.

1. Con legge regionale è istituito l'ufficio del difensore civico che cura a richiesta dei cittadini, singoli o associati, il regolare svolgimento delle pratiche presso le pubbliche amministrazioni.

ART. 32.

1. È istituito l'ufficio centrale sardo di statistica.

2. L'ufficio espleta le funzioni statistiche devolutesi dalla regione, ed agisce in coordinamento con l'Istat assumendone le competenze e le funzioni nel territorio della nazionalità.

ART. 33.

1. La regione autonoma riconosce che il nucleo primo dell'autogoverno del popolo sardo è il comune, al quale è riconosciuta piena autonomia amministrativa nel rispetto dei principi del presente statuto e degli interessi generali della nazionalità sarda.

2. La regione, può istituire, conferendo loro personalità giuridica, nuovi enti locali, anche con compiti limitati, o sopprimere quelli esistenti devolvendone le competenze.

3. I confini e la denominazione degli enti di cui al comma 2 saranno determinati dal Parlamento sardo tenendo conto delle regioni storiche della Sardegna e comunque secondo i voti delle popolazioni, la gravitazione dei loro interessi materiali e culturali e la facilità delle comunicazioni con i capoluoghi.

ART. 34.

1. La regione attribuisce normalmente le funzioni amministrative nelle materie di propria competenza agli enti locali, determinandone gli indirizzi e i controlli.

ART. 35.

1. La regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

ART. 36.

1. 1. Il controllo sugli enti locali è esercitato da organi della regione nei modi e con i limiti stabiliti con la legge regionale.

CAPO IV.

RAPPORTI FRA NAZIONALITÀ E STATO.

ART. 37.

1. Il presidente della nazionalità ha rango di ministro e partecipa al Consiglio dei ministri con voto deliberativo qualora siano in discussione norme legislative, o atti preparatori delle medesime, applicabili nel territorio della nazionalità o atti amministrativi che in detto territorio debbano trovare esecuzione.

2. Identica potestà il presidente della nazionalità esercita nei Comitati interministeriali.

3. Sono nulli gli atti, anche di alta amministrazione, assunti in violazione della presente norma.

ART. 38.

1. Il Parlamento sardo può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la regione.

2. Le proposte di legge di iniziativa del Parlamento sardo sono poste all'esame del Parlamento dello Stato con procedura abbreviata, nelle forme stabilite dai regolamenti di ciascuna Camera.

3. Il Governo dell'isola, quando constatato che l'applicazione di un provvedimento dello Stato risulti dannoso può decretarne la sospensione in Sardegna.

4. Tale sospensione obbliga il Governo della Repubblica al riesame dell'atto sospeso.

ART. 39.

1. I conflitti di attribuzione fra lo Stato e regione, i giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi statali quando la questione di legittimità sia stata sollevata per violazione del presente statuto ed i giudizi di legittimità costituzionale sulle leggi regionali, promossi anche in via incidentale, sono attribuiti ad una speciale sezione della Corte costituzionale composta dai cinque giudici nominati dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 135 della Costituzione, e da cinque giudici eletti dal Parlamento sardo a scrutinio segreto e con maggioranza dei tre quinti dei votanti.

2. Ai giudici eletti dal Parlamento sardo si applicano i requisiti, le incompatibilità e le immunità dei giudici costituzionali, a cui i medesimi sono equiparati ad ogni altro effetto.

3. Qualora il presidente della Corte costituzionale non faccia parte della sezione, questa elegge nel proprio seno il presidente di sezione.

4. L'udienza di discussione deve tenersi entro sessanta giorni dalla data in cui il ricorso perviene alla Corte.

5. La sezione adotta norme integrative per i giudizi di propria competenza.

ART. 40.

1. È istituito il consiglio di giustizia amministrativa per la regione sarda, con competenza in grado di appello avverso le sentenze del tribunale amministrativo regionale della Sardegna e con funzioni consultive nei confronti della regione.

2. Il consiglio è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di Stato ed è composto da consiglieri di Stato.

3. Con decreto del presidente del Governo sardo, previa delibera del Governo stesso, è nominato un quarto dei componenti.

4. Per la nomina di cui al comma 3 si applicano i requisiti per la nomina a consigliere di Stato su designazione del Consiglio dei ministri.

5. Il parere consultivo per la nomina è espresso dal consiglio di giustizia amministrativa.

ART. 41.

1. Le funzioni di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti sono esercitate per la regione, gli enti aventi sede in Sardegna e le amministrazioni statali per quanto concerne i loro uffici in Sardegna, da sezioni della Corte dei conti aventi sede nella regione, restando esclusa ogni competenza delle sezioni centrali della Corte.

2. Le sezioni sarde hanno altresì competenza per i giudizi promossi da parti aventi residenza in Sardegna o contro le medesime.

3. Le funzioni devolute alle sezioni unite della Corte dei conti sono esercitate, nelle materie predette, dalle sezioni unite aventi sede in Sardegna.

4. Il presidente del Governo, previa delibera del Governo, nomina metà dei componenti le sezioni, osservando le norme previste per la nomina a consigliere della Corte dei conti da parte del Consiglio dei ministri.

ART. 42.

1. La regione, nell'ambito del suo territorio, succede in tutti i beni e diritti patrimoniali dello Stato e degli enti statali di natura immobiliare e in quelli demaniali escluso il demanio militare.

2. Non potranno esser creati nuovi insediamenti militari, né ampliati quelli esistenti, né estesi i poligoni o rese più gravose le servitù militari, senza il consenso della regione e senza indennizzo.

3. Si prescinde dal consenso della regione in caso di guerra o di grave necessità della difesa dichiarata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti e per un tempo limitato comunque non superiore ai tre anni.

4. I beni militari non utilizzati passano di diritto al patrimonio della regione.

ART. 43.

1. Gli appartenenti alla nazionalità espletano, salva loro contraria ed espressa istanza, il servizio militare di leva ed il servizio civile sostitutivo, nel territorio della nazionalità.

2. Il servizio prestato per almeno un anno nei corpi di polizia della regione dispensa dal compimento del servizio di leva.

3. I reparti dell'esercito di stanza in Sardegna conservano le tradizioni della Brigata Sassari.

ART. 44.

1. Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il presidente della nazionalità a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale. Il Governo dello Stato potrà assumere la direzione dei servizi di pubblica sicurezza a richiesta del presidente della nazionalità congiuntamente al presidente del Parlamento sardo e, in casi eccezionali, di propria iniziativa, quando siano compromessi l'interesse generale dello Stato e la sua sicurezza.

2. Il presidente ha anche il diritto di proporre la rimozione o il trasferimento fuori dall'isola dei funzionari della Polizia di Stato.

3. Il Governo sardo può organizzare corpi speciali di polizia per la tutela dei propri servizi ed interessi.

ART. 45.

1. Nessuno può essere detenuto, né internato, né inviato al soggiorno obbligato, né comunque sottoposto a limitazioni della libertà personale, per oltre quindici giorni, nel territorio della regione, se non per fatti commessi in tale territorio.

2. La norma di cui al comma 1 non si applica a coloro che hanno residenza nel territorio della regione o vi abbiano il coniuge, parenti o affini entro il quarto grado.

ART. 46.

1. È necessario il concerto fra il Ministro competente e il Governo della nazionalità per la nomina di tutti i funzionari rappresentanti gli organi periferici statali nell'isola.

2. Hanno la precedenza nei pubblici impieghi nell'isola i nati in Sardegna, i loro familiari e i residenti sul territorio della nazionalità da almeno cinque anni; la legge regionale può diversamente prevedere per i settori universitario, artistico, e della ricerca scientifica.

ART. 47.

1. I titoli di studio rilasciati dall'ordinamento scolastico regionale sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli corrispondenti dell'ordinamento statale.

CAPO V.

FINANZE, REGIME DOGANALE, TRIBUTARIO E FISCALE, DEMANIO E PATRIMONIO.

ART. 48.

1. La regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

ART. 49.

1. Il territorio della nazionalità così come individuato nell'articolo 1 è costituito in zona franca, non è sottoposto al regime doganale dello Stato, ed ha un regime doganale, tributario e fiscale particolare regolato con legge regionale, in armonia con la normativa della CEE.

2. I prodotti di ogni genere ed i servizi commercializzati e prestati da e per la Sardegna sono esenti dall'IVA. Essi sono soggetti alla sola normativa fiscale della regione autonoma.

3. La regione concorda con gli organi della CEE la quota fiscale da versare per la contribuzione al bilancio comunitario.

ART. 50.

1. Lo Stato non può imporre, né esigere tributi di qualsiasi specie nel territorio della nazionalità, ed ha solo diritto ad una quota pari a un decimo delle somme riscosse, quale contributo della regione alle spese generali dello Stato.

ART. 51.

1. La regione ha un proprio sistema tributario regolato con legge regionale nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica.

2. Gli uffici finanziari dello Stato esistenti sul territorio della nazionalità sono trasferiti alla regione.

ART. 52.

1. La sottoposizione dei soggetti passivi di imposta al regime tributario della nazionalità non dipende dalla loro sede legale o fiscale, ma è regolata dal criterio territoriale della produzione del reddito.

ART. 53.

1. I fondi della regione, degli enti locali e degli enti pubblici aventi sede in Sardegna, ancorché non utilizzati, non potranno essere tratti nella tesoreria statale.

ART. 54.

1. In attuazione dell'articolo 3, la regione predispone col finanziamento statale piani pluriennali per favorire lo sviluppo economico e sociale della Sardegna.

2. L'approvazione da parte del Parlamento sardo dei piani pluriennali nonché di tutti i programmi di sviluppo vincola l'attività di tutte le amministrazioni dello Stato operanti in Sardegna e ne determina i comportamenti conseguenti.

ART. 55.

1. È posto a carico dello Stato l'onere per la piena attuazione dei principi della continuità territoriale in materia di trasporti esterni.

ART. 56.

1. Le entrate della regione sono costituite:

a) per la parte ordinaria:

- 1) dal gettito fiscale;
- 2) dai canoni per le concessioni demaniali;
- 3) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
- 4) dai proventi dei servizi regionali;
- 5) dai trasferimenti dello Stato e della CEE:

b) per la parte straordinaria:

1) dai contributi straordinari dello Stato o di istituzioni sovranazionali per particolari piani di sviluppo;

2) da operazioni finanziarie della regione autonoma e da essa garantite, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.

ART. 57.

1. Lo Stato e la nazionalità regolano l'ammontare dei trasferimenti finanziari spettanti alla regione autonoma per le funzioni a questa trasferite e la dotazione per le materie di nuova competenza.

ART. 58.

1. Lo statuto è legge costituzionale.

2. Le modifiche allo statuto necessitano di approvazione delle Camere in unica lettura e del Parlamento sardo, entrambe a maggioranza assoluta dei componenti, ed entrano in vigore se entro tre mesi dalla pubblicazione nel *Giornale Ufficiale della regione* un quinto del Parlamento sardo, ventimila elettori o cinquanta consigli comunali nel territorio della nazionalità non ne chiedano la sottoposizione a *referendum*.

3. Le modifiche sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza dei votanti.